

INFORMATIVA del 29 aprile 2016

LE NUOVE COLLABORAZIONI DOPO IL D.LGS N. 81/2015

Il 1° gennaio 2016 è entrata a regime la nuova regolamentazione relativa alle collaborazioni professionali di cui all'art. 2 del D.lgs. 81/2015 in merito a:

- prestazioni rese in regime di lavoro autonomo da titolari di partita IVA
- collaborazioni coordinate e continuative

La norma si inserisce nella questione relativa alla 'genuinità' delle partite iva, già affrontata nel 2003 e nel 2012 con la 'legge Fornero'.

La problematica riguarda gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali generati da una erronea qualificazione del rapporto di lavoro che potrebbe essere accertata in fase di verifica ispettiva o in caso di vertenza sindacale promossa dal lavoratore.

La nuova norma prevede che "si applica la disciplina **del rapporto di lavoro subordinato anche alle collaborazioni** che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro".

Il legislatore ha previsto alcune esclusioni:

- 1) Per le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- 2) Per le collaborazioni dei componenti di organi di gestione (es. gli amministratori) o di altri organi collegiali;
- 3) Per le collaborazioni con società sportive dilettantistiche.

Alla luce di quanto sopra, vi invitiamo a verificare se rientrate nella casistica sopra esposta (sia in qualità di committente che di prestatore).

Si ricorda che vanno considerate solo le collaborazioni di carattere personale (senza l'ausilio di dipendenti), continuativo e organizzato dal committente (nei tempi e nei luoghi).

Potrete contattare lo Studio Antonelli Werthhammer nella persona della **dott.ssa Alessia Antonelli** (eventualmente anche per e.mail: a.antonelli@studioaw.com) per le opportune valutazioni.

In sintesi, la normativa riguarda, per quanto concerne i committenti:

- Le società che ricevono prestazioni continuative da soggetti con partita iva (senza iscrizione ad Albi professionali)
- Le società che ricevono prestazioni continuative da collaboratori (non amministratori)

E per quanto concerne i prestatori:

- I professionisti con partita iva (senza iscrizione ad alcun Albo professionale) che fatturano prestazioni continuative allo stesso committente (ad esempio consulenti, fisioterapisti, igienisti dentali che fatturano ad uno studio)
- I collaboratori (non amministratori) che svolgono prestazioni continuative allo stesso committente

Rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti necessari, porgiamo cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER